Legge regionale 29 aprile 1986, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/07/2009

Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

Art. 23

Disposizioni agevolative del recuperoin regime agevolato e convenzionato

In deroga a quanto previsto dall' articolo 118 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, per gli interventi di edilizia agevolata si prescinde dall' ubicazione in zona di recupero dell' immobile da recuperare.

Gli interventi di recupero sono altresì ammessi a contributo anche nel caso di destinazione a scopi alloggiativi di immobili o vani che prima dell' intervento di recupero erano destinati ad altro uso.

È altresì consentito recuperare più unità immobiliari per ricavarne un' unica abitazione.

(1)

All' articolo 4, primo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, le parole << ai sensi dell' articolo 4, lettera g), della legge 5 agosto 1978, n. 457 >>, sono sostituite con le parole << ai sensi dell' articolo 8, lettera g), della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 >>.

(2)

Note:

- 1 Terzo comma abrogato da art. 52, comma 1, L. R. 37/1988
- 2 Parole soppresse al quarto comma da art. 52, comma 2, L. R. 37/1988